

**MEDIAZIONE CIVILE.
PRIMI CHIARIMENTI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SULLA RIFORMA DEL 2013
CIRCOLARE MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013**

Schema di Giulio SPINA

Il Ministero della Giustizia ha di recente adottato una nuova **circolare**, con la finalità di dare specifica **indicazione su alcuni profili problematici** inerenti la corretta interpretazione ed applicazione delle modifiche apportate alla disciplina della mediazione civile (**d.lgs. n. 28 del 2010**) ad opera della **recente riforma del 2013** (art. 84 d.l. 21 giugno 2013 n. 69, come convertito in l. 9 agosto 2013 n. 98)¹.

Si tratta della [Circolare ministeriale 27 novembre 2013, recante “Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti”](#).

Di seguito, si propongono gli schemi operativi delle **linee interpretative e direttive fornite dal Ministero** con la circolare in parola.

- I. Indennità dovuta per primo incontro di mediazione. Spese di avvio del procedimento
- II. Mediazione obbligatoria disposta dal giudice. Criteri di determinazione dell’indennità
- III. Luogo di deposito dell’istanza
- IV. Avvocati e mediazione
- V. Convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione
- VI. Monitoraggio della mediazione e obblighi degli organismi

¹ Sul punto si veda, di recente, G. FALCO, G. SPINA (a cura di), *La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le modifiche introdotte dal “Decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv., con mod., in l. 98/2013)*, Giuffrè, 2013.

I. Indennità dovuta per primo incontro di mediazione. Spese di avvio del procedimento

La nuova norma

Art. 17, comma 5 ter, d.lgs. n. 28/10

“Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.

Il dubbio interpretativo

Come deve essere interpretato il **riferimento al termine “compenso”**, posto che non è stato espressamente precisato dal legislatore quale contenuto debba ad esso essere attribuito?

Normativa di riferimento

- art. 16, comma 1 e 2 d.m. 180/2010
- circolare ministeriale 20 dicembre 2011
- art.1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 28/2010
- art. 8 comma 1, d.lgs. n. 28/2010

LA SOLUZIONE

- Nel termine “compenso” di cui all’art. 17 comma 5 ter del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 **non devono essere comprese le spese di avvio del procedimento**
- Le **spese di avvio** sono dovute da **entrambe le parti comparse al primo incontro**
- Nel caso in cui la **parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata** che sia viceversa **comparsa**
- oltre alle spese di avvio dovranno essere altresì corrisposte le spese **vive documentate**

II. Mediazione obbligatoria disposta dal giudice. Criteri di determinazione dell'indennità

La nuova norma

Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010

“Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello”.

Il dubbio
interpretativo

Quali sono i **criteri di determinazione dell'indennità di mediazione** nei casi in cui sia stato attivato il procedimento di mediazione in osservanza dell'ordinanza del giudice del processo?

Normativa di riferimento

- art. 17, comma, 4 lett. d), d.lgs. n. 28/2010
- art. 16 comma 4 lett. d), d.m. 180/2010
- tabella A allegata al d.m. 180/2010

LA SOLUZIONE

- L'art. 16 comma 4 D.M. 180/2010 dispone che *“l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A (...) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma” (lett. b).*
- L'art. 16 comma 4 lett. d) D.M. 180/2010 è da applicarsi anche alle ipotesi di mediazione obbligatoria disposta dal giudice (art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010).

III. Luogo di deposito dell'istanza

La nuova norma

Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28/2010

“La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza”.

Il dubbio interpretativo

In base a quali parametri va applicazione del criterio di competenza territoriale degli **organismi di mediazione**?

Prassi: *“ai fini della esatta individuazione della sede principale o della sede secondaria è condizione necessaria che queste ultime siano state regolarmente comunicate al Ministero vigilante mediante la compilazione e trasmissione della modulistica al tal uopo predisposta da questa amministrazione e visibile sul sito www.giustizia.it”.*

LA SOLUZIONE

- La individuazione dell'**organismo di mediazione competente** a ricevere l'istanza va fatta tenuto conto del **luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie**; condizione necessaria è che le suddette sedi siano state **regolarmente comunicate al Ministero della Giustizia ed oggetto di provvedimento di iscrizione**.

IV. Avvocati e mediazione

La nuova norma

Art. 16, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010

“Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.

“Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis del codice deontologico forense”.

Art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

Nelle controversie riguardanti le materie assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria, chi intende agire in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione “assistito da un avvocato”.

Il dubbio interpretativo

- Quando è obbligatoria l’assistenza legale in mediazione?
- Quali sono i criteri per l’esercizio della funzione di mediatore da parte degli avvocati?

Normativa di riferimento:

- art. 14, comma 1, d.lgs. n. 28/2010
- art. 12, comma 1, d.lgs. n. 28/2010
- art. 8 d.lgs. n. 28/2010
- art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247
- art. 55 bis comma 4 del codice deontologico forense
- art. 4, lett. e), d.m. 180/2010

LA SOLUZIONE

- Gli avvocati non possono esercitare la **funzione di mediatore al di fuori di un organismo**.
- L’assistenza dell’avvocato è **obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria** (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2).
- Nella mediazione facoltativa, le parti possono in **ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato**, anche in corso di procedura.
- Gli **obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato** devono avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi.
- L’osservanza dell’art. 55 bis c. 4 cod. deontologico ha carattere vincolante per l’organismo.
- L’organismo di mediazione non può avere sede presso lo studio di un avvocato (e viceversa).

V. Convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione

La norma

Art. 14 d.lgs. 28/2010

Art. 4 d.m. 180/2010

Il dubbio
interpretativo

Sono consentite le convenzioni stipulate tra un organismo e le parti, o i loro patrocinatori?

LA SOLUZIONE

- Non sono consentite le **convenzioni stipulate tra l'organismo di mediazione e le parti o i loro patrocinatori** (volte a stabilire **forme di agevolazioni** – o sconti in materia di compensi economici – **a favore di una soltanto delle parti in mediazione**, ovvero dei loro patrocinatori). Eventuali agevolazioni o sconti, attuati in concreto, devono essere **praticati nei confronti di tutte le parti in mediazione**.
- Non sono consentiti gli accordi o convenzioni in forza dei quali l'organismo di mediazione assume l'obbligo giuridico di **erogare quote di emolumenti in favore di enti o associazioni**, il cui ammontare è calcolato **in percentuale del volume di affari** che gli aderenti a quella associazione – quali parti della mediazione, ovvero come patrocinatori di esse – sono stati in grado di sviluppare in un determinato periodo di tempo in favore dell'organismo.

VI. Monitoraggio della mediazione e obblighi degli organismi

La nuova norma

Art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

La disposizione relativa alla c.d. mediazione obbligatoria “*ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione*”.

Il dubbio
interpretativo

Quali sono gli obblighi in capo agli organismi in seguito alle nuove disposizioni sul **monitoraggio** degli esiti della **mediazione c.d. obbligatoria**?

Normativa di riferimento:

- art. 4 d.m. 180/2010
- art. 8, comma 1, d.m. 180/2010
- art. 10 d.m. 180/2010

LA SOLUZIONE

- Gli organismi di mediazione sono tenuti alla **stretta osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati statistici** relativi all’attività di mediazione svolta, entro i termini, con la periodicità e secondo le modalità previsti dalla **circolare emessa in materia dalla competente Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia**.
- La **mancata puntuale osservanza del dovere di comunicazione** di cui alla detta circolare della Direzione Generale di Statistica sarà assunta come elemento sintomatico della inattività dell’organismo, ovvero comunque della sua incapacità a garantire uno ‘standard’ minimo di efficienza.